



COMUNE DI CARNAGO

Provincia di Varese

RELAZIONE SULLA GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO 2022

(art. 11-bis, c. 2, let. a), D.Lgs. n. 118/2011)





Sommario

Finalità del Bilancio consolidato.....	2
Riferimenti normativi, giurisprudenziali e di prassi	5
Il gruppo "amministrazione pubblica"	8
Il perimetro di consolidamento.....	11
Le fasi preliminari al consolidamento	13
Principi e metodi di consolidamento	14
Il risultato economico del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Carnago	15
Il Conto Economico consolidato al 31/12/2022	16
Lo Stato patrimoniale consolidato al 31/12/2022	19
Fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato	21
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2022.....	22
1. Presupposti normativi e di prassi.....	23
2. Il Percorso per la predisposizione del bilancio consolidato del Comune di Carnago	24
3. La composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Carnago	25
4. I criteri di valutazione applicati.....	31
5. Le operazioni infragruppo	39
6. La redazione del Bilancio consolidato e la differenza di consolidamento	40
7. Crediti e debiti superiori a cinque anni	43
8. Debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie	44
9. Ratei, risconti e altri accantonamenti	45
10. Interessi e altri oneri finanziari	46
11. Gestione straordinaria	46
12. Compensi amministratori e sindaci	47
13. Strumenti derivati	47



RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO CONSOLIDATO 2022

La presente Relazione costituisce allegato al Bilancio consolidato ai sensi di quanto previsto dal punto 5 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011.

La Relazione sulla Gestione si compone di una parte iniziale, riportante i principali elementi rappresentativi del Bilancio consolidato, e della Nota Integrativa.

La Nota Integrativa, oltre ai richiami normativi e di prassi sottesi alla predisposizione del bilancio consolidato, descrive il percorso che ha portato alla predisposizione del presente documento, i criteri di valutazione applicati, le operazioni infragruppo, la differenza di consolidamento e presenta le principali voci incidenti sulle risultanze di gruppo.

L'articolazione dei contenuti della Nota Integrativa rispetta le indicazioni contenute nel Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato.

Finalità del bilancio consolidato

Il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Carnago rappresenta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente e dei propri organismi partecipati, sopperendo alle carenze informative e valutative dei bilanci forniti disgiuntamente dai singoli componenti del gruppo e consentendo una visione d'insieme dell'attività svolta dall'ente attraverso il gruppo.

Il Principio contabile 4/4 definisce il bilancio consolidato come un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del "gruppo amministrazione pubblica", attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall'ente capogruppo, che ne deve coordinare l'attività.

In particolare, deve consentire di:

- a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.



Il Bilancio consolidato è stato introdotto nell'ambito della riforma che ha dato corso al processo di armonizzazione contabile. Il documento rientra ormai tra gli strumenti contabili ordinari per il presidio dell'andamento economico patrimoniale delle pubbliche amministrazioni, nel caso specifico esteso a tutti quegli organismi, anche di natura privatistica, che hanno in essere un rapporto di controllo e committenza con le amministrazioni pubbliche. Tale funzione è testimoniata anche dai numerosi orientamenti e dalle pronunce che, sempre più gli organi di controllo stanno formalizzando in ordine alle corrette procedure di predisposizione e formalizzazione del bilancio di gruppo.

Gli enti territoriali sono tenuti all'approvazione del Bilancio consolidato tenendo conto dei seguenti criteri:

- obbligo per tutti gli enti, eccetto per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per i quali la predisposizione del Bilancio consolidato non è obbligatoria, come previsto dall'art. 233-bis, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000;
- applicazione delle regole disciplinate dagli articoli 11-bis – 11-quinquies e dall'allegato 4/4 (principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato) al D.Lgs. n. 118/2011. Quest'ultimo prevede il rinvio, per quanto non specificatamente previsto dallo stesso, ai principi contabili generali e civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC);
- il bilancio consolidato è riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio ed è predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento individuata dall'ente capogruppo (sempre con riferimento alla data del 31 dicembre dell'esercizio per il quale è redatto il Bilancio consolidato);
- il Bilancio consolidato è approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento ed è composto dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato (secondo lo schema allegato 11 al D.Lgs. n. 118/2011), ai quali sono allegati la relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e le relazioni dell'organo di revisione.

Le disposizioni contenute nel DM 11/08/2017 hanno definito in modo più puntuale gli obiettivi che ogni ente deve perseguire attraverso la predisposizione del Bilancio consolidato, sottolineando la dimensione contabile e l'importanza che l'ente capogruppo svolga in modo incisivo ed autorevole il proprio ruolo di guida.

Rispetto a tale inquadramento, occorre rilevare come gli aggiornamenti apportati al principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato (all.4/4 del D.Lgs. 118/2011) abbiano rafforzato la finalità tecnica e di governance dello strumento.

Il Comune, in qualità di ente capogruppo, deve redigere tale documento, coordinandone l'attività con i soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento.

I modelli di conto economico e stato patrimoniale consolidati sono definiti nell'allegato 11 al D.Lgs. n. 118/2011.



Per gli enti territoriali i documenti che compongono il bilancio consolidato, indicati dal D.Lgs. n. 118/2011, sono:

- **Stato patrimoniale consolidato**, che consente la conoscenza qualitativa e quantitativa delle attività, della passività e del patrimonio netto della capogruppo e dei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento;
- **Conto economico consolidato**, che consente di verificare analiticamente come si è generato il risultato economico di periodo della capogruppo e dei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento;
- **Nota integrativa**, che fornisce informazioni esplicative e integrative di quelle contenute nei documenti appena richiamati.

Lo stato patrimoniale consolidato si presenta in una forma a sezioni divise contrapposte.

ATTIVO	PASSIVO
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	A) PATRIMONIO NETTO
B) IMMOBILIZZAZIONI	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
C) ATTIVO CIRCOLANTE	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
D) RATEI E RISCONTI	D) DEBITI
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Il conto economico consolidato è costituito da cinque macro-classi, con struttura scalare che permette di calcolare due risultati intermedi: "differenza tra componenti positivi e negativi" e "risultato prima delle imposte", prima di chiudere con la determinazione del risultato di esercizio complessivamente conseguito dal gruppo pubblico locale nell'anno 2022.

Infine, lo schema si chiude con la rappresentazione del risultato economico di esercizio di pertinenza di terzi.

A) Componenti positivi della gestione
B) Componenti negativi della gestione
Differenza fra componenti positivi e negativi della gestione
C) Proventi ed oneri finanziari
D) Rettifiche di valore attività finanziarie
E) Proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte
Risultato dell'esercizio (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)
Risultato dell'esercizio di Gruppo
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi



Il Comune di Carnago, nella predisposizione del proprio Bilancio consolidato, ha recepito ed applicato, nel modo più ragionevole e coerente possibile, tutti i riferimenti normativi, giurisprudenziali e di prassi ad oggi riscontrabili; per i prossimi esercizi, gli uffici vigileranno sulle novità e sugli aggiornamenti che dovessero essere formalizzati al fine di adeguare le proprie procedure ai nuovi riferimenti.

Oltre al Bilancio Consolidato, il Comune di Carnago adotta gli ulteriori strumenti previsti dal legislatore per il monitoraggio dei rapporti con le società partecipate; tra questi assume rilievo la redazione del piano di razionalizzazione periodica delle partecipate; nel corso del presente esercizio, l'ente predisporrà specifica relazione sulle conseguenze delle misure programmate ed approverà i nuovi interventi di razionalizzazione attraverso l'adozione del Piano 2022.

Riferimenti normativi, giurisprudenziali e di prassi

Dal punto di vista operativo, il Bilancio consolidato è stato introdotto nell'ambito della riforma che ha dato corso al processo di armonizzazione contabile. È disciplinato, in particolare, dal D.lgs. 118/2011, artt. 11-bis e seguenti ed allegato 4/4 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato"; per quanto non specificatamente previsto è fatto rinvio ai principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Con l'ultimo D.M. 1° settembre 2021 sono stati apportati aggiornamenti al principio contabile applicato del bilancio consolidato ed agli schemi collegati che hanno, in particolare, riguardato il consolidamento con metodo integrale delle partecipazioni totalitarie e la rappresentazione delle quote di pertinenza di terzi.

Il Bilancio consolidato rientra ormai tra gli strumenti contabili ordinari per il presidio dell'andamento economico patrimoniale delle pubbliche amministrazioni, nel caso specifico esteso a tutti quegli organismi, anche di natura privatistica, che hanno in essere un rapporto di controllo e committenza con le amministrazioni pubbliche. Tale funzione è testimoniata anche dai numerosi orientamenti e dalle pronunce che sempre più gli organi di controllo stanno formalizzando in ordine alle corrette procedure di predisposizione e formalizzazione del bilancio di gruppo.

Tra queste si segnala la deliberazione n. 114/2021/PRSE con cui la Corte dei Conti Veneto ha evidenziato l'"importanza della correttezza dei flussi informativi nella BDAP e nelle altre banche dati pubbliche all'uopo sottolineando come, in specie, non si tratta di meri adempimenti a fini statistici in quanto, come pure evidenziato dalla Sezione delle autonomie "tali banche dati – per la realizzazione e la manutenzione delle quali si impiegano ingenti risorse – sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria". In materia era già intervenuta anche la Corte dei Conti Piemonte, con la deliberazione n. 88/2020/PRSE, che, sottolineando l'indispensabile ruolo coperto dai flussi informativi confluiti nelle banche dati pubbliche e nel riscontrare un erroneo caricamento di dati sulla BDAP, aveva altresì evidenziato la necessità che l'Ente operi "senza ritardo ogni rettifica



utile ad assicurare la conformità dei dati inseriti nella BDAP rispetto ai dati contenuti nei documenti di bilancio approvati dall'Organo consiliare".

Sempre con la deliberazione n. 114/2021/PRSE, la Corte dei Conti Veneto ha altresì richiamato l'attenzione sulle misure sanzionatorie statuite dall'art. 9, co. 1-quinquies del D.L. 113/2016, "che impongono il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, in caso di mancato rispetto dei termini per l'approvazione di determinati documenti contabili", Nel merito si ricorda che, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione di una serie di atti contabili, di cui nel caso concreto il Bilancio consolidato, ed in caso di mancato invio degli stessi alla BDAP, risulta difatti preclusa la possibilità per l'ente inadempiente di portare a termine delle assunzioni di

personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. La Corte dei Conti Valle d'Aosta, con la pronuncia n. 5/2021/PRSE, ha altresì chiarito che, in caso di tardiva trasmissione dei documenti previsti alla BDAP, costituiscono violazione del divieto di cui all'art. 9, co. 1-quinquies del D.L. 113/2016 anche quelle assunzioni definite precedentemente ma aventi decorrenza del rapporto di lavoro all'interno del periodo di divieto. Come evidenziato dalla Corte dei Conti Emilia Romagna, con delibera n. 2/2022/PRSE, il divieto opera anche nei confronti di "contratto di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della richiamata disposizione".

È importante sottolineare come le conseguenze delle irregolarità nell'approvazione del Bilancio consolidato possano anche determinare ipotesi di danno erariale; nella pronuncia n. 41/2020, la Corte dei Conti Marche aveva rilevato responsabilità nei confronti di dirigenti comunali che avevano posto in essere assunzioni in violazione di quanto previsto all'art. 9, co. 1-quinquies, del D.L. 113/2016, provvedendo a sanzionare gli stessi configurando una fattispecie di danno erariale. Altresì con la Sentenza n. 105/2022, la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale centrale d'Appello, ha condannato il comportamento di un dirigente che ha provveduto all'assunzione di personale, seppur informato della mancata approvazione del Bilancio consolidato entro i termini, in quanto, trattandosi di divieto "assoluto e inderogabile", tutte "le condotte poste in essere in violazione dello stesso rendono nulli gli atti che ne conseguono", proseguendo la nullità fino al momento dell'adempimento dell'onere da parte dell'Amministrazione. Secondo la Corte, l'illiceità della condotta del dirigente non può essere scriminata sulla base della "presunta necessità" e assenza di "interesse personale" da parte dello stesso poiché "il "buon" fine non può giustificare il mezzo adoperato".

Dal punto di vista più strettamente procedurale, la Corte dei Conti Valle d'Aosta, nella deliberazione n. 2/2020/FRG, si è espressa sui termini di approvazione del perimetro di consolidamento specificando che "secondo il principio contabile 4/4 del d.lgs. n. 118/2011 il Bilancio consolidato del Gruppo di un'amministrazione pubblica è predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'Ente capogruppo alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce. Una prima delibera di Giunta ... di individuazione di due elenchi, uno contenente gli Organismi e gli Enti del GAP e uno contenente i predetti soggetti facenti parte del



perimetro di consolidamento, dovrebbe essere approvata entro il 31 dicembre di ogni anno. Tenuto però conto che nel paragrafo 3.1, secondo capoverso del citato principio contabile, vengono consentiti aggiornamenti ai due elenchi menzionati e che, per le verifiche di rilevanza richieste dallo stesso paragrafo 3.1 è opportuno il Rendiconto dell'anno di riferimento, che l'Ente approva entro il 30 aprile, se ne desume la possibilità di adottare delibere di Giunta di aggiornamento degli elenchi GAP e definizione del perimetro di consolidamento anche successive al 30 aprile, nel rispetto, comunque, del termine di approvazione del Bilancio consolidato del 30 settembre di ciascun anno". La medesima pronuncia, nell'esaminare alcuni passaggi tecnici del processo di aggregazione dei singoli bilanci nel documento consolidato, ha evidenziato come, pur riconoscendo la possibilità di ammettere, nelle direttive specifiche che ogni ente capogruppo è tenuto ad emanare nei confronti dei propri organismi, la deroga al principio di uniformità dei criteri di valutazione, ha altresì evidenziato come la stessa facoltà non possa però prescindere dalla ratio del principio di uniformità sostanziale, per la quale l'applicazione di criteri di valutazione uniformi consente di rendere intellegibile e veritiero il bilancio consolidato della Capo Gruppo.

Sempre la Corte dei Conti Valle d'Aosta, con delibera n. 5/2021/PRSE, ha evidenziato come il mancato invio delle comunicazioni inerenti l'inclusione della partecipazione nel perimetro di consolidamento e delle direttive rappresenti "un'irregolarità che evidenzia un mancato presidio di aspetti di governance necessari quanto doverosi nel rapporto tra Ente capogruppo ed enti partecipati tenuto altresì conto che Il bilancio consolidato è predisposto dall'ente capogruppo che ne deve coordinare l'attività".

Ulteriormente, si segnalano pronunce anche in materia di definizione del perimetro di consolidamento. Nel dettaglio, la Corte dei Conti Lazio (Delibera n. 4/2021/PRSE), intervenendo in materia di eccezioni al principio di irrilevanza, ha ricordato che, anche in caso di partecipazioni infinitesimali dell'ente, "confluiscono nel perimetro del consolidamento le società totalmente partecipate dalla capogruppo e, a prescindere da ogni criterio numerico e da ogni soglia di partecipazione, le società in house e gli enti partecipati destinatari di un affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo". In tal senso il principio dell'irrilevanza viene meno nel caso in cui enti e società siano destinatari di affidamento diretto; tale affidamento rileva anche nel caso in cui "non sia stato effettuato dall'ente locale direttamente, ma da un ente strumentale dallo stesso partecipato (quale poteva configurarsi, ad esempio, un'autorità di ambito territoriale ottimale ai fini dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato), in quanto gli enti strumentali partecipati dagli enti locali rientrano, in base alle norme di cui al paragrafo 2 dell'allegato 4/4, così come modificate dal D.M. 11.8.2017, nel gruppo amministrazione pubblica".

Sempre in materia di eccezioni all'obbligo di consolidamento, la Corte dei Conti Piemonte (Delibera n. 66/2021/PAR), chiamata ad esprimersi sulla possibilità di ricondurre nell'ambito dell'eccezione all'obbligo di consolidamento per "impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate" (paragrafo 3.1 lett. b) dell'allegato 4/4 al D. Lgs 118/2011) quegli organismi che presentino difformità temporale nei bilanci "atteso che può apparire eccessivamente gravoso imporre all'ente incluso nel "g.a.p." di programmare l'esercizio in aderenza alla programmazione della capogruppo", ha ricordato che le previsioni contenute nell'appendice tecnica dell'allegato 4/4 al D. Lgs n. 118 del 2011 sottolineano che, ai fini della redazione del consolidato, "occorre procedere a delle specifiche operazioni, tra cui quelle che garantiscono l'uniformità temporale dei bilanci". In tal senso, nell'ambito del quesito posto, non risulta necessario "ricorrere all'eccezione al consolidamento" in quanto "la problematica



concernente la difformità temporale è stata prevista a monte dal legislatore ed è stata dallo stesso risolta. Per questo motivo nell'ipotesi in cui siano inclusi nel perimetro del consolidamento enti i cui bilanci presentino una difformità temporale si dovrà procedere con le operazioni di rettifica previste dal legislatore".

Rispetto al contesto di riferimento, il Comune di Carnago, nella predisposizione del proprio Bilancio consolidato, ha recepito ed applicato, nel modo più ragionevole e coerente possibile, tutti i riferimenti normativi, giurisprudenziali e di prassi ad oggi riscontrabili; per i prossimi esercizi, gli uffici vigileranno sulle novità e sugli aggiornamenti che dovessero essere formalizzati al fine di adeguare eventualmente le proprie procedure ai nuovi riferimenti.

Il gruppo "amministrazione pubblica"

Il "gruppo amministrazione pubblica" comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica.

La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione.

Costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

- gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
- gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile;
- gli enti strumentali controllati, ovvero le aziende o gli enti, pubblici o privati, nei cui confronti l'ente locale:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;



c) ha la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

- gli enti strumentali partecipati costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto precedente;
- le società controllata di cui l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
 - a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole;
- le società partecipate, società di capitali in cui l'Ente capogruppo "direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata". Valutazioni di ragionevolezza e prudenza (ancorché non pienamente coerenti con il tenore letterale dell'art. 11-quinquies del D.Lgs. 118/2011 ma in linea con i contenuti dell'allegato 4/4 al medesimo decreto e sostenute da giurisprudenza in materia) inducono ad applicare una definizione allargata, ricomprendendo anche società di capitali a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali dell'Ente capogruppo, indipendentemente dalla quota di partecipazione (nel merito, Corte dei Conti Lombardia, Delibera n. 64/2017/PAR).



Dal punto di vista operativo, per l'individuazione dei soggetti da ricomprendere nel Bilancio consolidato, ai sensi di quanto previsto dal punto 3.1 del principio contabile applicato sopra richiamato, è previsto quanto segue:

- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:
 - a. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
 - b. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (c.d. perimetro di consolidamento);
- i due elenchi sono oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale;
- l'elenco degli enti facenti parte del "Gruppo Amministrazione Pubblica" è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel Bilancio consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo).

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il Bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i Bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 18.05.2023, si è provveduto all'individuazione degli Enti e Società da includere nel "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Carnago" e nel perimetro di consolidamento, come di seguito riportato:

Elenco enti/ società ricompresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Carnago"

Ente/ Società	Quota Comune di Carnago	Descrizione	Riferimenti	Classificazione
ACSM AGAM SPA	0,008%	Società quotata che opera nel settore delle utilities, frutto dell'aggregazione delle utilities di Monza, Como, Lecco, Sondrio, Varese. Ha organizzato le proprie attività in quattro linee di business: Reti (distribuzione idrica e gas), Vendita (vendita luce e gas), Ambiente (igiene urbana e termovalorizzazione dei rifiuti), Innovazione (tecnologie, teleriscaldamento, efficientamento e smart city)	Art. 11quinquies D. Lgs. 118/2011	Società partecipata
ALFA SRL	0,42629%	Società a capitale interamente pubblico operante, secondo il modello in house providing, quale gestore del servizio	Art. 11quinquies D. Lgs. 118/2011	Società partecipata



Ente/ Società	Quota Comune di Carnago	Descrizione	Riferimenti	Classificazione
		idrico integrato		
SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE PANIZZI	4,74%	Consorzio che ha anche il compito di promuovere la conoscenza e la fruizione dei servizi bibliotecari a favore di tutti i cittadini	Art. 11ter D. Lgs. 118/2011	Ente strumentale partecipato
S.I.ECO. SRL	10,09%	Società a capitale interamente pubblico. Ha come scopo principale la gestione dei servizi pubblici locali con rilevanza economica ed in particolare della gestione rifiuti	Art. 11quinquies D. Lgs. 118/2011	Società partecipata
PREALPI SERVIZI	0,1516%	Azienda legata alla tutela e al risanamento dell'ambiente e in particolare alla gestione del servizio idrico integrato. Attualmente la Società gestisce direttamente ventuno depuratori biologici per il trattamento degli scarichi fognari civili e industriali e altri sei in collaborazione con altri soggetti. Il 20 luglio 2020 Alfa srl, gestore unico del Servizio idrico integrato in provincia di Varese, è subentrata a Prealpi Servizi Srl nella gestione del Servizio Acquedotto	Art. 11ter D.Lgs. 118/2011	Ente strumentale partecipato

Elenco enti/ società ricompresi nel perimetro di consolidamento del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Carnago”

Ente/ Società	Quota Comune di Carnago	Descrizione	Riferimenti	Classificazione	Metodo consolid.to
ALFA SRL	0,42629%	Società a capitale interamente pubblico operante, secondo il modello in house providing, quale gestore del servizio idrico integrato	Art. 11quinquies D. Lgs. 118/2011	Società partecipata	Proporzionale
S.I.ECO. SRL	10,09%	Società a capitale interamente pubblico, gestore del servizio rifiuti	Art. 11quinquies D. Lgs. 118/2011	Società partecipata	Proporzionale

Il perimetro di consolidamento

Gli enti e le società compresi nel GAP possono non essere inseriti nell'elenco dei soggetti da consolidare nei casi di:

a) *Irrelevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le



Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

Sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società *in house* e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.



b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Gli enti e le società che fanno parte dell'Area di consolidamento sono rappresentati da tutti quelli per i quali non siano ravvisabili i casi di esclusione delineati dal Principio contabile applicato.

Nel caso del Comune di Carnago, i parametri, relativi al Conto economico e allo Stato patrimoniale al 31.12.2022, approvati dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 2 del 03.04.2023, sono i seguenti:

	Comune di Carnago	Soglie	
		3% dei valori del Comune	10% dei valori del Comune
Totale dell'attivo	21.102.637,60	633.079,13	2.110.263,76
Patrimonio netto	12.500.673,52	375.020,21	1.250.067,35
Totale ricavi caratteristici	4.762.178,89	142.865,37	476.217,89

Le fasi preliminari al consolidamento

Prima della redazione vera e propria del Bilancio consolidato, l'amministrazione pubblica capogruppo ha provveduto a comunicare ai soggetti interessati la loro inclusione nel perimetro di consolidamento e le necessarie direttive.

Tali direttive riguardano:

- 1) le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato;
- 2) le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato;
- 3) le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica.



Nel rispetto delle istruzioni ricevute i componenti del perimetro di consolidamento hanno trasmesso la documentazione necessaria ai fini della redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2022.

Principi e metodi di consolidamento

Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non siano tra loro uniformi, tale omogeneità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento.

È accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta.

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi sia qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

Il Bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni effettuate con i terzi estranei al gruppo.

Il Bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale - finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Pertanto, in sede di consolidamento, devono essere eliminati le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo.

La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

La redazione del Bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo amministrazione pubblica.

La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, gli oneri e i proventi per trasferimenti o contributi o i costi e i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite).

Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi.

Particolari interventi di elisione sono costituiti da:



- l'eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- l'analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;
- l'eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, ad esempio, l'eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo.

L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa.

Le quote di pertinenza di terzi nel patrimonio netto consistono nel valore, alla data di acquisto, della partecipazione e nella quota di pertinenza di terzi delle variazioni del patrimonio netto avvenute dall'acquisizione.

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo sono aggregati voce per voce:

- con il metodo integrale, che considera l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate;
- con il metodo proporzionale, che considera un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati.

Nel caso di percentuale di partecipazione non totalitaria, il metodo di consolidamento integrale prevede che le quote di partecipazione e gli utili di pertinenza di terzi siano evidenziati nel patrimonio netto in una voce denominata rispettivamente *Fondo di dotazione e riserve di pertinenza terzi* e *Risultato economico di pertinenza di terzi*.

Il metodo proporzionale prevede l'aggregazione, sulla base della percentuale della partecipazione posseduta, delle singole voci dello stato patrimoniale e del conto economico della partecipata nei conti della partecipante. Mediante tale metodo si evidenzia quindi solo la quota del valore della partecipata di proprietà del gruppo, e non il suo valore globale.

Il risultato economico del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Carnago

Il Bilancio consolidato 2022 del Comune di Carnago si chiude con un risultato economico consolidato positivo di € 4.210,33.

Il Risultato economico consolidato scaturisce dall'insieme della gestione caratteristica, finanziaria e straordinaria:



- la gestione caratteristica consiste nell'insieme di attività "tipiche" per le quali il Comune e le società/enti operano e dalle quali conseguono proventi e sostengono costi di produzione;
- la gestione finanziaria consiste nell'insieme di operazioni legate al reperimento delle risorse finanziarie e ad investimenti finanziari;
- la gestione straordinaria consiste nell'insieme di operazioni che non sono strettamente correlate alle "attività tipiche" del Comune e delle società/enti inclusi nel perimetro di consolidamento.

Il Conto Economico consolidato al 31/12/2022

Si riporta di seguito il Conto Economico consolidato suddiviso per le tre tipologie di gestione, con l'indicazione separata dei dati relativi al Comune:

Conto economico	Comune (Conto economico 2022)	Impatto dei valori consolidati	Bilancio consolidato 2022
Componenti positivi della gestione	4.762.179	1.331.110	6.093.289
Componenti negativi della gestione	4.602.855	1.321.236	5.924.091
Risultato della gestione operativa	159.324	9.874	169.198
Proventi ed oneri finanziari	-201.078	-12.378	-213.456
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	-1.568	-1.568
Proventi ed oneri straordinari	96.351	194	96.545
Imposte sul reddito	49.373	-2.864	46.509
Risultato di esercizio	5.224	-1.013	4.210

Il raffronto degli aggregati delle voci di Conto economico con i valori dell'anno precedente è illustrato nella seguente tabella:

BILANCIO CONSOLIDATO			
Conto economico	2022 (a)	2021 (b)	Diff. (a-b)
Componenti positivi della gestione	6.093.289	5.489.137	604.153
Componenti negativi della gestione	5.924.091	4.734.309	1.189.783
Risultato della gestione operativa	169.198	754.828	-585.630
Proventi ed oneri finanziari	-213.456	-221.481	8.025
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-1.568	-30	-1.537
Proventi ed oneri straordinari	96.545	86.738	9.807
Imposte sul reddito	46.509	76.729	-30.220
Risultato di esercizio	4.210	543.325	-539.115



Nella tabella che segue si mostra il contributo dei singoli soggetti del perimetro (valori di bilancio quindi al netto delle variazioni apportate dalle scritture di elisione e dalle altre scritture di consolidamento) al risultato della gestione indicato nel Bilancio consolidato:

Conto economico 2022	Comune di CARNAGO	ALFA SRL	S.I.ECO. S.R.L.	Totale valori consolidati
Valore della produzione	4.762.136	544.843	786.310	6.093.289
Costi della produzione	4.567.545	562.704	793.842	5.924.091
Risultato della gestione operativa	194.591	-17.861	-7.532	169.198
Proventi finanziari	199	3.481	43	3.723
Oneri finanziari	201.277	3.815	12.087	217.179
Proventi ed oneri finanziari	-201.078	-334	-12.044	-213.456
Rivalutazioni	0	0	0	0
Svalutazioni	1.460	108	0	1.568
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-1.460	-108	0	-1.568
proventi straordinari	530.731	576	0	531.306
Oneri finanziari	434.380	382	0	434.761
Proventi ed oneri straordinari	96.351	194	0	96.545
Imposte sul reddito	49.373	-9.095	6.231	46.509
Risultato di esercizio	39.031	-9.014	-25.807	4.210

I componenti positivi della gestione sono costituiti dai ricavi realizzati da tutti i componenti del Gruppo con terze economie, al netto dei rapporti infragruppo che costituiscono un semplice trasferimento di risorse tra i soggetti giuridici che compongono l'area di consolidamento.

I componenti negativi della gestione o "Costi della Produzione" rappresentano l'ammontare complessivo dei costi sostenuti da tutti i componenti del Gruppo - inteso come unica entità - con terze economie, al netto dei rapporti infragruppo che costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse tra i soggetti giuridici che compongono l'area di consolidamento.

I componenti positivi della gestione, pari a € 6.093.289, segnano un aumento di € 604.153 rispetto al 2021; anche i componenti negativi, pari a € 5.924.091, registrano un incremento pari ad € 1.189.783 rispetto al 2021.

Si presenta la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di Conto Economico consolidato relative alla gestione operativa:

Macro-classe A "Componenti positivi della gestione"	Importo	%
Proventi da tributi	2.170.056	35,61%
Proventi da fondi perequativi	800.916	13,14%
Proventi da trasferimenti e contributi	952.075	15,62%
Ricavi delle vendite e prestazioni da proventi di servizi pubblici	2.045.342	33,57%



Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0,00%
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0,00%
Incrementi di immobilizzazione per lavori interni	4.366	0,07%
Altri ricavi e proventi diversi	120.534	1,98%
Totale della Macro-classe A	6.093.289	100,00%

Macro-classe B "Componenti negativi della gestione"	Importo	%
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	140.289	2,37%
Prestazioni di servizi	3.147.084	53,12%
Utilizzo beni di terzi	62.425	1,05%
Trasferimenti e contributi	320.511	5,41%
Personale	1.226.189	20,70%
Ammortamenti e svalutazioni	720.113	12,16%
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	941	0,02%
Accantonamenti per rischi	7.155	0,12%
Altri accantonamenti	151.800	2,56%
Oneri diversi di gestione	147.584	2,49%
Totale della Macro-classe B	5.924.091	100,00%

Il risultato della gestione finanziaria è negativo per €. 213.456 con un miglioramento di €. 8.025 rispetto all'esercizio precedente.

Macro-classe C "Proventi ed oneri finanziari"	Importo	%
Proventi da partecipazioni	198	5,32%
Altri proventi finanziari	3.525	94,68%
Totale proventi finanziari	3.723	100,00%
Interessi passivi	205.008	94,40%
Altri oneri finanziari	12.171	5,60%
Totale oneri finanziari	217.179	100,00%
Totale della Macro-classe C		-213.456

Il risultato della gestione straordinaria passa da €. 86.738 del 2021 a €. 96.545 del 2022, con un miglioramento di €. 9.807.

Macro-classe E "Proventi ed oneri straordinari"	Importo	%
Proventi da permessi di costruire	245.304	46,17%
Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0,00%
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	275.281	51,81%
Plusvalenze patrimoniali	0	0,00%
Altri proventi straordinari	10.721	2,02%
Totale proventi	531.306	100,00%
Trasferimenti in conto capitale	0	0,00%
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	404.271	92,99%
Minusvalenze patrimoniali	0	0,00%



Altri oneri straordinari	30.491	7,01%
Totale oneri	434.761	100,00%
Totale della Macro-classe E		96.545

Il valore complessivo delle Imposte a carico dei soggetti ricompresi nell'area di consolidamento è di € 46.509, minore di €. 30.220 rispetto al 2021.

Lo Stato patrimoniale consolidato al 31/12/2022

L'attivo consolidato consiste nell'insieme delle risorse impiegate nella gestione del Gruppo oggetto di consolidamento per l'esercizio 2022. Il passivo consolidato consiste nell'insieme delle fonti di finanziamento che il Comune di Carnago e gli organismi del perimetro di consolidamento 2022 hanno reperito da soci e da terzi.

Si riporta di seguito lo Stato Patrimoniale consolidato, suddiviso per macro-voci, con l'indicazione separata dei dati relativi all'Ente capogruppo e delle rettifiche apportate in sede di consolidamento:

Stato patrimoniale	Comune (Stato patrimoniale 2022)	Impatto dei valori consolidati	Bilancio consolidato 2022
Totale crediti vs partecipanti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	31.097	56.333	87.430
Immobilizzazioni materiali	17.318.736	915.545	18.234.281
Immobilizzazioni Finanziarie	668.050	-461.203	206.847
Totale immobilizzazioni	18.017.883	510.675	18.528.558
Rimanenze	0	4.477	4.477
Crediti	1.177.599	1.103.940	2.281.539
Attività finanziarie che non cost. imm.ni	0	0	0
Disponibilità liquide	1.907.155	288.700	2.195.855
Totale attivo circolante	3.084.754	1.397.117	4.481.871
Totale ratei e risconti attivi	0	2.192	2.192
TOTALE DELL'ATTIVO	21.102.638	1.909.984	23.012.622
Patrimonio netto	12.500.674	38.272	12.538.945
<i>di cui riserva di consolidamento</i>			40.582
- ALFA SRL			0
- S.I.ECO. S.R.L.			40.582
Fondi per rischi ed oneri	166.600	29.418	196.018
TFR	0	61.157	61.157
Debiti	4.995.522	1.379.530	6.375.051
Ratei e risconti passivi	3.439.843	401.608	3.841.450
TOTALE DEL PASSIVO	21.102.638	1.909.984	23.012.622

Il patrimonio netto presenta un incremento di € 38.272 rispetto al patrimonio netto della capogruppo, dato dalla somma algebrica tra la variazione del risultato d'esercizio, il totale



delle riserve di consolidamento e la variazione positiva delle riserve da risultato economico di esercizi precedenti.

Il patrimonio netto presenta un incremento di €	38.271,75
dato dalla somma algebrica tra la variazione del risultato d'esercizio pari ad €	-1.013,31
il totale delle riserve di consolidamento - pari ad €	40.581,88
e la variazione positiva delle riserve da risultato economico di esercizi precedenti (SPP - A2a) - pari ad €	-1.296,82

Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di Stato Patrimoniale consolidato:

Stato patrimoniale	Importo	%
Totale crediti vs partecipanti	0	0,00%
Immobilizzazioni immateriali	87.430	0,38%
Immobilizzazioni materiali	18.234.281	79,24%
Immobilizzazioni Finanziarie	206.847	0,90%
Totale immobilizzazioni	18.528.558	80,51%
Rimanenze	4.477	0,02%
Crediti	2.281.539	9,91%
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0,00%
Disponibilità liquide	2.195.855	9,54%
Totale attivo circolante	4.481.871	19,48%
Totale ratei e risconti attivi	2.192	0,01%
TOTALE DELL'ATTIVO	23.012.622	100,00%
Patrimonio netto	12.538.945	54,49%
Fondi per rischi ed oneri	196.018	0,85%
TFR	61.157	0,27%
Debiti	6.375.051	27,70%
Ratei e risconti passivi	3.841.450	16,69%
TOTALE DEL PASSIVO	23.012.622	100,00%

Si mostra il contributo dei singoli soggetti del perimetro alla quantificazione in Bilancio consolidato:

Stato patrimoniale 2022	Comune di CARNAGO	ALFA SRL	S.I.ECO. S.R.L.	Totale consolidato
Totale crediti vs partecipanti	0	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	31.097	15.888	40.446	87.430
Immobilizzazioni materiali	17.318.736	862.152	53.392	18.234.281
Immobilizzazioni Finanziarie	206.027	820	0	206.847
Totale immobilizzazioni	17.555.860	878.860	93.838	18.528.558
Rimanenze	0	2.176	2.301	4.477
Crediti	1.177.535	543.544	560.460	2.281.539
Attività finanziarie che non cost. imm.ni	0	0	0	0



Disponibilità liquide	1.907.155	215.216	73.484	2.195.855
Totale attivo circolante	3.084.690	760.936	636.245	4.481.871
Totale ratei e risconti attivi	0	1.227	966	2.192
TOTALE DELL'ATTIVO				23.012.622
Patrimonio netto				12.538.945
Fondi per rischi ed oneri	166.600	29.418	0	196.018
TFR	0	8.243	52.914	61.157
Debiti	4.991.397	767.297	616.357	6.375.051
Ratei e risconti passivi	3.439.843	383.963	17.645	3.841.450
TOTALE DEL PASSIVO				23.012.622

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Bilancio consolidato Anno 2022 (a)	Bilancio consolidato Anno 2021 (b)	Differenze (a-b)
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-	-
Immobilizzazioni Immateriali	87.430	45.510	41.920
Immobilizzazioni Materiali	18.234.281	18.025.776	208.505
Immobilizzazioni Finanziarie	206.847	272.149	- 65.302
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	18.528.558	18.343.436	185.122
Rimanenze	4.477	4.284	193
Crediti	2.281.539	1.978.298	303.241
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-	-
Disponibilità liquide	2.195.855	2.263.348	- 67.493
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.481.871	4.245.930	235.941
RATEI E RISCONTI (D)	2.192	1.291	902
TOTALE DELL'ATTIVO	23.012.622	22.590.657	421.965

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	Bilancio consolidato Anno 2022 (a)	Bilancio consolidato Anno 2021 (b)	Differenze (a-b)
PATRIMONIO NETTO (A)	12.538.945	12.504.928	34.017
FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	196.018	101.606	94.412
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (C)	61.157	16.873	44.284
DEBITI (D)	6.375.051	6.313.588	61.463
RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (E)	3.841.450	3.653.662	187.789
TOTALE DEL PASSIVO	23.012.622	22.590.657	421.965
CONTI D'ORDINE	1.254.419	899.783	354.636

Fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del Bilancio consolidato

La relazione sulla gestione illustra la situazione complessiva delle aziende incluse nell'area di consolidamento, così da evidenziare l'andamento della gestione nel suo complesso. Nel



2022, il superamento della fase acuta della pandemia da Covid 19 (di seguito "Coronavirus") ha permesso un recupero dell'attività economica in Italia. Si segnala tuttavia un rallentamento negli ultimi tre mesi dell'anno, legato principalmente al persistere di prezzi energetici elevati a causa delle tensioni geopolitiche legate al conflitto fra Russia e Ucraina.

Non si segnalano ulteriori fatti di rilievo relativi all'esercizio 2022.

Il Gruppo può monitorare gli elementi necessari per effettuare una previsione, in relazione ai possibili impatti della crisi sulla redditività del Gruppo, sulla sua situazione finanziaria oltre che sui possibili effetti sul valore dei propri asset patrimoniali.

Non si segnalano ulteriori fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del Bilancio consolidato.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2022

Indice

- 1. Presupposti normativi e di prassi*
- 2. Il Percorso per la predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Carnago*
- 3. La composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Carnago*
- 4. I criteri di valutazione applicati*
- 5. Le operazioni infragruppo*



6. *La redazione del Bilancio consolidato e la differenza di consolidamento*
7. *Crediti e debiti superiori a cinque anni*
8. *Debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie*
9. *Ratei, risconti e altri accantonamenti*
10. *Interessi e altri oneri finanziari*
11. *Gestione straordinaria*
12. *Compensi amministratori e sindaci*
13. *Strumenti derivati*

1. Presupposti normativi e di prassi

Il Bilancio consolidato è disciplinato dal D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n.42, articoli da 11-bis a 11-quinquies e allegato 4/4 al medesimo decreto ad oggetto Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, così come modificato dal D. Lgs. 10.8.2014, n. 126.

Inoltre, come previsto al punto 6 del Principio contabile applicato, per quanto non specificatamente previsto nel D.Lgs. n. 118/2011 ovvero nel medesimo Principio contabile applicato, si sono presi a riferimento i Principi contabili generali civilistici e quelli emanati



dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in particolare il Principio contabile n. 17 "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto", approvato nel dicembre 2016.

In sintesi, la normativa richiamata prevede che:

- gli Enti redigano il bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, che costituiscono il Gruppo dell'Amministrazione pubblica;
- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli Enti capogruppo sono tenuti a predisporre due distinti elenchi concernenti:
 - gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
 - gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

È opportuno ricordare che il D.M. 1° settembre 2021 (c.d. XIII° correttivo) ha introdotto sostanziali modifiche sia agli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali e sia alla rappresentazione delle quote di pertinenza di terzi.

Il Comune di Carnago è tenuto a predisporre il Bilancio consolidato riferito all'esercizio 2022. L'obbligo è previsto anche dal novellato articolo 233-bis del TUEL 267/2000.

2. Il Percorso per la predisposizione del bilancio consolidato del Comune di Carnago

L'art. 11-bis del D. Lgs. 118/2011 prevede che le amministrazioni locali redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del suddetto decreto.

I suddetti riferimenti sono oggetto di periodici aggiornamenti, in particolare da parte della Commissione Arconet; in tal senso, gli ultimi interventi significativi sono riconducibili al D.M. 11.08.2017, D.M. 29.08.2018, D.M. 01.03.2019 e D.M. 01.09.2021.

In questo contesto di riferimento, gli uffici hanno profuso il massimo impegno per ottemperare all'adempimento, coinvolgendo, per quanto possibile, gli organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento.

Gli schemi di Bilancio consolidato impiegati per l'esercizio oggetto di rendicontazione sono stati tratti dal sito della Ragioneria Generale dello Stato, www.arconet.it.

Il percorso di predisposizione del Bilancio consolidato del Gruppo Comune di Carnago ha preso avvio dalla Delibera di Giunta n. 43 del 18.05.2023 in cui, sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 118/2011, sono stati individuati gli enti appartenenti al Gruppo, nonché quelli ricompresi nel perimetro di consolidamento.



Successivamente agli organismi compresi nel perimetro di consolidamento sono state trasmesse le linee guida previste per la redazione del bilancio consolidato 2022, al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo medesimo di conoscere predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni infragruppo (crediti e debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra i componenti del gruppo).

Le suddette direttive e linee guida forniscono, in presenza di società da consolidare che già elaborano a loro volta un bilancio consolidato, chiari indirizzi che le stesse sono tenute a seguire sia in merito ai criteri di valutazione di bilancio da assumere, sia in merito loro alle modalità di consolidamento in accordo alla disciplina civilista eventualmente seguita da tali soggetti nella elaborazione di tali bilanci.

3. La composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Carnago

Il Comune capogruppo ha approvato, con la suddetta deliberazione di Giunta, alla quale si rinvia per informazioni aggiuntive sugli enti inclusi nel perimetro di consolidamento rispetto a quelle riportate nel presente documento, due distinti elenchi:

- l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica";
- l'elenco degli enti inclusi nell'area di consolidamento, ovvero nel bilancio consolidato.

Entrambi gli elenchi sono stati aggiornati alla fine dell'esercizio 2022 per tener conto di quanto avvenuto nel corso della gestione.

Alla luce dei principi enunciati, l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica", inseriti nell'elenco 1 di cui al par. 3.1 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs.n.118/2011), è il seguente:

Ente/ Società	SEDE	C.F/PIVA	% di partecipazione	Cap. sociale/Fondo di dotazione	Classificazione	Attività
ACSM AGAM SPA (ora ACinque Spa)	Via Canova, 3 Monza	P.I. 01978800132	0,0080%	197.343.805	Società partecipata	Società quotata che opera nel settore delle utilities. Presidia tutta la catena del valore dell'energia, dalla produzione alla vendita di energia elettrica, gas e servizi per l'efficientamento energetico.
ALFA SRL	Via Carrobbio 3 Varese	P.IVA, C.F. 03481930125	0,42629%	121.290	Società partecipata	Società a capitale interamente pubblico operante, secondo il modello in house providing, quale gestore del servizio idrico integrato



SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE PANIZZI	Piazza San Lorenzo, 5 Gallarate	PIVA 02325930028 - C. F. 91007150120	4,74%	n.d.	Ente strumentale partecipato	Consorzio che ha anche il compito di promuovere la conoscenza e la fruizione dei servizi bibliotecari a favore di tutti i cittadini
S.I.ECO. Srl	Via Bonicalza, 138/C Cassano Magnago (VA)	P.IVA 02237090028	10,09%	65.746	Società partecipata	Società a capitale interamente pubblico gestore del servizio rifiuti
PREALPI SERVIZI SRL	Via Peschiera 20, Varese	P.IVA 02945490122	0,1516%	5.451.267	Società partecipata	Azienda legata alla tutela e al risanamento dell'ambiente e in particolare alla gestione del servizio idrico integrato. Attualmente la Società gestisce direttamente ventuno depuratori biologici per il trattamento degli scarichi fognari civili e industriali e altri sei in collaborazione con altri soggetti. Il 20 luglio 2020 Alfa srl, gestore unico del Servizio idrico integrato in provincia di Varese, è subentrata a Prealpi Servizi Srl nella gestione del Servizio Acquedotto

Gli enti e le società inclusi inseriti nell'elenco 2 di cui al par. 3.1) del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/11), componenti del gruppo amministrazione pubblica compresi nel bilancio consolidato 2022 sono:

Ente/ Società	Tipologia di partecipazione	% part.	Classificazione	Criterio di Consolidamento
ALFA SRL	Diretta	0,42629%	Società partecipata	Proporzionale
S.I.ECO. Srl	Diretta	10,09%	Società partecipata	Proporzionale

La predisposizione del Bilancio consolidato comporta l'aggregazione voce per voce dei singoli valori contabili riportati nello stato patrimoniale e nel conto economico degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento secondo due distinti metodi ai sensi del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4 al D. Lgs. 118/2011).

- Metodo integrale: comporta l'aggregazione dell'intero importo delle singole voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate;



- Metodo proporzionale: comporta l'aggregazione di un importo proporzionale alla quota di partecipazione delle singole voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali partecipati e delle società partecipate.

Sulla base dei dati esposti nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale 2022 del Comune di Carnago, si è provveduto ad individuare la cosiddetta "**soglia di rilevanza**" da confrontare con i parametri societari indicati alla lett. a) del punto 3.1) del principio contabile sul consolidamento.

Di seguito si fornisce una breve descrizione delle caratteristiche degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento del Comune.

- **Alfa Srl**

Società a capitale interamente pubblico, gestore del SII (servizio idrico integrato) in provincia di Varese con affidamento della Conferenza dei Comuni della Provincia di Varese, deliberazione n. 13 del 24 giugno 2015. La Società ha avviato la propria attività dal 1° aprile 2016, nel rispetto degli indirizzi, di volta in volta, impartiti dalla provincia di Varese e sotto il controllo dell'Ente di Governo dell'ambito ottimale della provincia di Varese (convenzione prot. 5994 del 03 dicembre 2015), il tutto in attuazione del Piano di Ambito. La partecipazione è stata acquisita in seguito all'operazione di "Fusione per incorporazione" delle società ecologiche:

1. Tutela Ambientale dei Torrenti Arno Rile e Tenore S.p.a.
2. Bozzente S.r.l.
3. Società per la Tutela e la Salvaguardia delle Acque del Lago di Varese e del Lago di Comabbio S.p.a.
4. Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.a.
5. Tutela Ambientale Bonifica e Risanamento del Territorio attraversato dai Corsi d'Acqua Valmartina Prada Margorabbia e dal Bacino dei Laghetti di Ganna Ghirla e Torrente Dovrana S.p.a
6. Verbano S.p.A.

in Alfa Srl in attuazione del principio di unicità della gestione del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 149-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

La società ha per oggetto: a) la gestione del servizio idrico integrato, o di suoi segmenti, nel territorio ed a favore dei Comuni che sono serviti da reti ed impianti compresi nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese; il servizio idrico integrato è costituito, ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, comprensivo delle acque industriali gestite nell'ambito del servizio idrico integrato;

b) la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti idrici, di fognatura e di depurazione nel territorio ed a favore dei Comuni, di cui alla lettera a);

c) ogni altra attività meramente accessoria, strumentale o complementare a quelle sopra indicate alle lettere a) e b).



La società svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie ed in particolare rispetta la normativa pubblicistica in materia di acquisti ed appalti, personale, collaborazioni, trasparenza, prevenzione della corruzione. La società è costituita secondo il c.d. modello "in house", nel rispetto dei principi normativi e giurisprudenziali, comunitari e nazionali, in tema di: a) partecipazione diretta ed esclusiva al capitale sociale da parte degli enti locali di cui all'art.3, c.2, lettera a); b) controllo esercitato congiuntamente dagli enti locali soci sulla società analogo a quello svolto dagli stessi nei confronti dei propri uffici o servizi; c) realizzazione di oltre l'ottanta per cento dei ricavi nello svolgimento del servizio idrico integrato oggetto di affidamento diretto; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società. La società svolge per il Comune di Carnago il servizio di depurazione e fognatura nell'ambito dei servizi pubblici locali.

ALFA SRL		
Stato patrimoniale	2022	2021
Crediti vs partecipanti	0	0
Attivo immobilizzato	206.164.841	177.440.362
Attivo circolante	178.502.076	115.141.262
Ratei e risconti attivi	287.720	130.243
TOTALE DELL'ATTIVO	384.954.637	292.711.867
Patrimonio netto	106.040.073	108.039.969
Fondi per rischi ed oneri	6.900.834	5.715.014
TFR	1.933.589	1.668.918
Debiti	180.009.254	95.894.909
Ratei e risconti passivi	90.070.887	81.393.057
TOTALE DEL PASSIVO	384.954.637	292.711.867

ALFA SRL		
Conto economico	2022	2021
Valore della produzione	127.935.019	116.418.453
Costi della produzione	132.010.315	98.486.505
Risultato della gestione operativa	-4.075.296	17.931.948
Proventi ed oneri finanziari	-78.424	-376.251
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-25.222	-7.103
Proventi ed oneri straordinari	45.513	-352.306
Imposte sul reddito	-2.133.533	4.021.019
Risultato di esercizio	-1.999.896	13.175.269

S.I.ECO. Srl: La Servizi Intercomunalì Ecologici (S.I.ECO. S.R.L.), creata nel dicembre del 2005 è una società interamente a capitale pubblico (ovvero le quote societarie sono di



proprietà solo di enti pubblici) che ha avviato la propria operatività con decorrenza 1° gennaio 2006.

La Società è nata sulla base del Know-how e dell'esperienza maturata in oltre quaranta anni consecutivi di gestione del Servizio di Igiene Urbana (raccolta rifiuti, raccolta differenziata e servizi collaterali quali spazzamento manuale e meccanizzato, gestione piattaforme, ecc.). In Particolare, la Società ha come oggetto sociale la gestione di servizi pubblici di igiene urbana: gestione dei rifiuti solidi urbani, speciali e di tutte le categorie e di tutte le fasi individuate dalle leggi vigenti (raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento) e dei residui riutilizzabili, compresa la raccolta differenziata e la loro commercializzazione; realizzazione e gestione di impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento finale dei rifiuti citati; realizzazione (compresa la progettazione) delle reti e di tutti gli impianti funzionali alla realizzazione dell'oggetto sociale; gestione e manutenzione del verde pubblico, anche ai fini del recupero delle biomasse; spazzamento neve e servizi assimilati; pulizia e drenaggio pozzetti caditoie; servizi di rimozione detriti e dei liquidi sversati a seguito di incidenti stradali; attività complementari tecniche ed amministrative nel settore di igiene urbana; servizi cimiteriali nel complesso.

Il Comune di Carnago ha affidato a tutto il 30/06/2029 il servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti come da deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 16/03/2022 avente decorrenza dal 01/07/2022.

S.I.ECO. S.R.L.		
Stato patrimoniale	2022	2021
Crediti vs partecipanti	0	0
Attivo immobilizzato	930.011	910.406
Attivo circolante	6.359.426	5.042.037
Ratei e risconti attivi	9.573	18.036
TOTALE DELL'ATTIVO	7.299.010	5.970.479
Patrimonio netto	491.119	390.041
Fondi per rischi ed oneri	0	0
TFR	524.425	468.822
Debiti	6.108.593	4.977.189
Ratei e risconti passivi	174.873	134.427
TOTALE DEL PASSIVO	7.299.010	5.970.479

S.I.ECO. S.R.L.		
Conto economico	2022	2021
Valore della produzione	8.137.652	6.812.420
Costi della produzione	7.867.615	6.448.440
Risultato della gestione operativa	270.037	363.980
Proventi ed oneri finanziari	-119.364	-141.251
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
Proventi ed oneri straordinari	0	0
Imposte sul reddito	61.753	93.158
Risultato di esercizio	88.920	129.571



Si riporta di seguito la classificazione degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento secondo le missioni di bilancio indicate al comma 3 dell'art. 11ter del D.Lgs. n. 118/2011

Organismo	Sintesi attività	Missione di riferimento ai sensi del c.3 art. 11ter D.lgs. 118/2011
Alfa Srl	Servizi idrico integrato	Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
S.I.ECO. Srl	Servizio di igiene urbana	Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Si allega l'elenco delle missioni:

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
MISSIONE	02	Giustizia
MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali ¹
MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
MISSIONE	07	Turismo
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
MISSIONE	11	Soccorso civile
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
MISSIONE	13	Tutela della salute
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
MISSIONE	19	Relazioni internazionali
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
MISSIONE	50	Debito pubblico
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi

Informazioni complementari relative agli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento

Ai sensi di quanto previsto dal principio applicato della concernente il bilancio consolidato, si riportano i seguenti prospetti:

- Articolazione dei ricavi imputabili all'ente controllante Comune di Carnago, rispetto al totale dei ricavi di ogni singolo organismo;



- Articolazione delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, da ogni singolo organismo ricompreso nel perimetro;
- Articolazione delle perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni:

Organismo partecipato	% di consolidamento	Ricavi direttamente riconducibili alla capogruppo	Totale ricavi	Incidenza %
ALFA SRL	0,43%	124.652,00	127.935.019,00	0,0974%
S.I.ECO. S.R.L.	10,09%	344.685,98	8.137.652,00	4,24%

Organismo partecipato	% di consolidamento	Spese per il personale	Incidenza % sul totale del Gruppo
		(€)	
Comune di CARNAGO	-	902.492,70	3,87%
ALFA SRL	0,43%	20.074.947,00	86,02%
S.I.ECO. S.R.L.	10,09%	2.359.950,00	10,11%
TOTALE		23.337.389,70	100,00%

Organismo partecipato	Spese per il personale	n. medio addetti al 31/12/2022	Costo medio per dipendente	Valore della produzione per dipendente	% dei costi del personale sul totale costi di gestione
Comune di CARNAGO	902.492,70	26	34.711,26	183.160,73	19,61%
ALFA SRL	20.074.947,00	377	53.249,20	339.350,18	15,21%
S.I.ECO. S.R.L.	2.359.950,00	40	58.998,75	203.441,30	30,00%

Ripiano perdite

Per il triennio 2020-2022 non si rilevano operazioni di ripiano perdite da parte dell'ente di enti compresi nel perimetro di consolidamento. Si evidenzia che la Società Alfa Srl ha chiuso il bilancio 2022 con una perdita d'esercizio di euro 1.999.896. L'organo amministrativo della Società ha proposto di coprire la perdita con l'utilizzo degli utili riportati a nuovo da precedenti esercizi.

4. I criteri di valutazione applicati

Il principio contabile applicato allegato 4/a al D.Lgs. 118/2011 prevede che nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non siano tra loro uniformi, pur se corretti, l'uniformità sia ottenuta apportando a tali bilanci in sede di consolidamento opportune rettifiche, definite rettifiche di pre-consolidamento.



Le scritture in questione, definite scritture di pre-consolidamento, possono essere effettuate extra-contabilmente sui valori di bilancio da consolidare, sia contabilmente come scritture di pre-consolidamento.

Le ragioni che hanno reso necessaria la contabilizzazione delle rettifiche di pre-consolidamento e la loro origine possono risiedere negli sfasamenti temporali dovuti a differenti sistemi contabili, in asimmetrie temporali causate dalla differente modalità di rilevazione contabile, ovvero in asimmetrie causate dal differente sistema contabile adottato dai componenti del gruppo rispetto all'Ente capogruppo.

Si tratta di rettifiche di pre-consolidamento operate che vanno ricondotte agli sfasamenti temporali dovuti a differenti sistemi contabili, nonché alle asimmetrie causate dal differente sistema contabile adottato dai componenti del gruppo rispetto all'Ente capogruppo.

Si segnala che non si è ravvisata la necessità per l'Ente capogruppo di effettuare direttamente delle rettifiche in risposta alla necessità di adeguare i saldi di bilancio dei componenti del gruppo eventualmente non rispettosi delle direttive di consolidamento impartite dall'Ente stesso tenuto conto della non significatività delle rettifiche stesse.

Si fa presente, in ogni caso, che nel Documento 12 dei "Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali" – "Controlli sul bilancio consolidato" pubblicato dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili viene precisato che: "L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei relativi dati contabili è effettuata sulla base delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo. L'Organo di revisione dell'ente capogruppo non è tenuto, in nessun caso, a valutare la conformità della documentazione trasmessa dai diversi componenti dell'area di consolidamento rispetto ai bilanci e rendiconti degli stessi, così come non vi è tenuto l'ente capogruppo, in quanto la conformità in questione costituisce una responsabilità dei soli componenti da consolidare".

A riguardo si fa inoltre presente che il Principio contabile applicato, al punto 4.1 evidenzia che «è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base».

Rispetto all'indicazione riportata, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno, al di fuori delle operazioni di rettifica eventualmente operate e riportate nella parte finale del documento, mantenere i criteri di valutazione adottati da ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento, in considerazione dell'elevata differenziazione operativa dei componenti del gruppo e del rischio che, applicando criteri di valutazione comuni, si perdessero le caratteristiche economiche dei singoli soggetti appartenenti al gruppo stesso. Si ritiene infatti che le differenze dei principi contabili utilizzati dagli organismi del perimetro non siano tali da rendere necessaria l'effettuazione di apposite scritture di rettifica.

Si riportano di seguito i principali criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio consolidato.



A - Immobilizzazioni

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi. Le immobilizzazioni comprendono anche le attività che sono state oggetto di cartolarizzazione.

Costituiscono eccezione a tale principio i beni che entrano nella disponibilità dell'ente a seguito di un'operazione di leasing finanziario o di compravendita con "patto di riservato dominio" ai sensi dell'art. 1523 e ss del Cod. civ., che si considerano acquisiti all'interno del patrimonio dell'amministrazione pubblica alla data della consegna e che vengono rappresentati nello stato patrimoniale con apposite voci, evidenziando la loro natura di beni non ancora di proprietà dell'ente. L'eccezione si applica anche nei casi di alienazione di beni con patto di riservato dominio.

Immobilizzazioni Immateriali

Ai beni immateriali (altre immobilizzazioni) si applica l'aliquota di ammortamento del 20%, salvo quanto previsto per le immobilizzazioni derivanti da concessioni e per le immobilizzazioni derivanti da trasferimenti in conto capitale ad altre amministrazioni pubbliche.

Nel caso in cui l'amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di terzi (ad es. bene in locazione) di cui si avvale, tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali ed ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua) e quello di durata residua dell'affitto.

Il costo storico delle immobilizzazioni derivanti da concessioni da altre amministrazioni è ammortizzato in un periodo temporale pari alla durata della concessione (se alla data della predisposizione del bilancio la concessione è già stata rinnovata, la durata dell'ammortamento dovrà essere commisurata al periodo complessivo della concessione, incluso il rinnovo).

I miglioramenti a immobili di privati di cui l'amministrazione si avvale (ad esempio per locazione), sono contabilizzati come trasferimenti in c/capitale a privati.

L'aliquota di ammortamento per i costi pluriennali derivanti da trasferimenti in conto capitale ad altre amministrazioni pubbliche è quella applicata agli investimenti che i trasferimenti hanno contribuito a realizzare.

Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell'ente costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente.

Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione. Tale costo comprende:

- i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene;
- i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne);



- i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali ad esempio quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari.

Non sono in ogni caso comprese, tra i costi di produzione interne dell'immobilizzazione, le spese generali ed amministrative sostenute dall'ente. Per i dettagli delle aliquote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, applicate da società ed enti rientranti nell'area di consolidamento, si rinvia alle rispettive note integrative.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte nello Stato Patrimoniale al costo di acquisto comprensivo di eventuali spese accessorie di diretta imputazione e al netto delle quote di ammortamento. Le spese di manutenzione di natura straordinaria sono state portate in aumento del valore dei cespiti.

Il costo delle immobilizzazioni è ripartito nel tempo attraverso la determinazione di quote di ammortamento da imputarsi al conto economico in modo sistematico, in base ad un piano di ammortamento definito in funzione del valore del bene, della residua possibilità di utilizzazione del bene, dei criteri di ripartizione del valore da ammortizzare (quote costanti) in base ai coefficienti indicati dalla legge.

In particolare nello Stato Patrimoniale del bilancio armonizzato del Comune gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati secondo i "Principi e le regole contabili del sistema di contabilità economica delle Amministrazioni Pubbliche" predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le aliquote non vengono applicate per i beni acquistati nell'esercizio, che iniziano il loro processo di ammortamento nell'esercizio successivo all'acquisto.

In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Le cave ed i siti utilizzati per le discariche sono inventariati nella categoria "indisponibili terreni" per cui non sono ammortizzati.

I beni, mobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio o "beni soggetti a tutela" ai sensi dell'art. 136 del medesimo decreto risultano da inventario ma senza alcun valore; non sono soggetti ad ammortamento.

Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell'ente, costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente.

Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione. Tale costo comprende:

- i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene;
- i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne);
- i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali, ad esempio, la quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari.



Non sono, in ogni caso, comprese, tra i costi di produzione interni di immobilizzazione, le spese generali ed amministrative sostenute dall'ente.

Per i dettagli delle aliquote di ammortamento applicate alle immobilizzazioni materiali da società ed enti rientranti nell'area di consolidamento, si rinvia alle rispettive note integrative.

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto" di cui all'art. 2426 n. 4 codice civile. A tal fine, l'utile o la perdita d'esercizio della partecipata, debitamente rettificato, per la quota di pertinenza, è portato al conto economico, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l'incremento o la riduzione della partecipazione azionaria. Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare l'iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio.

Il valore dei crediti concessi dall'ente è determinato dallo stock di crediti concessi. Non costituiscono immobilizzazioni finanziarie le concessioni di credito per far fronte a temporanee esigenze di liquidità. Nello stato patrimoniale tali crediti sono rappresentati al netto del fondo svalutazione crediti riguardante i crediti di finanziamento.

B - Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze di magazzino sono valutate al minore tra il costo e il valore desumibile dall'andamento del mercato. Il costo è stimato con il metodo del Costo Medio Ponderato e secondo le regole di cui al principio contabile OIC 13- 23 e del principio contabile allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011.

Relativamente agli enti ed alle società del gruppo si segnala che non esistono rilevanti difformità nei criteri di valutazione e principi contabili applicati tali da necessitare di operazioni contabili di rettifica.

Crediti

Nello Stato Patrimoniale del Comune capogruppo i crediti sono esposti al valore nominale. Per quanto riguarda le società o enti compresi nel perimetro, i crediti verso clienti sono stati iscritti al minore tra il valore nominale ed il valore di presunto realizzo, ottenuto mediante l'accantonamento di un apposito fondo di svalutazione crediti.

I crediti verso altri, anch'essi valutati al valore di presunto realizzo, sono relativi a crediti verso Enti pubblici, Erario, Istituti Previdenziali, etc.

Per quanto riguarda la presenza di crediti di durata residua superiore a cinque anni, si rinvia ai successivi paragrafi previsti nella presente relazione sulla gestione e nota integrativa.

Disponibilità liquide



Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale, secondo le regole di cui al principio contabile OIC 14 e del principio contabile allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011.

Relativamente agli enti ed alle società del gruppo si segnala che non esistono rilevanti difformità nei criteri di valutazione e principi contabili applicati tali da necessitare di operazioni contabili di rettifica.

C - Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, comma 6, codice civile. I ratei attivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di ricavi/proventi che avranno manifestazione finanziaria futura, ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura.

Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui ricavo/provento deve essere imputato.

I risconti attivi sono rappresentati rispettivamente dalle quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (liquidazione della spesa/pagamento), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi.

La determinazione dei risconti attivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.

In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi ed i costi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati rispettivamente con l'iscrizione di risconti attivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo.

Per quanto concerne le società i ratei e risconti attivi sono contabilizzati nel rispetto della competenza temporale ed economica delle operazioni (art.2424 bis, comma 5 Codice Civile).

D - Fondo rischi e oneri futuri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di Bilancio, ma il cui verificarsi è solo probabile.

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell'esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell'esercizio successivo.

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del Bilancio sulla base dell'esperienza passata e di ogni elemento utile a disposizione e secondo le regole di cui al principio contabile OIC 31 e del principio contabile allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011.

Relativamente agli enti ed alle società del gruppo si segnala che non esistono rilevanti difformità nei criteri di valutazione e principi contabili applicati tali da necessitare di operazioni contabili di rettifica.

E - Trattamento di fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del Bilancio dedotte le anticipazioni



corrisposte, secondo le regole di cui al principio contabile OIC 31 e del principio contabile allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011.

Relativamente agli enti ed alle società del gruppo si segnala che non esistono rilevanti difformità nei criteri di valutazione e principi contabili applicati tali da necessitare di operazioni contabili di rettifica.

F - Debiti

I debiti sono rilevati ai sensi dell'art. 2426, comma 1 numero 8 del Codice Civile e del principio contabile allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011, e sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell'applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell'art. 2423 comma 4 del Codice Civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi). Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i debiti nel caso in cui il tasso d'interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Si è inoltre tenuto conto del 'fattore temporale' di cui all'art. 2426, comma 1 numero 8, operando l'attualizzazione dei debiti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse effettivo e tasso di mercato.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto, e non ancora versate alla data del Bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d'acconto e crediti d'imposta.

Relativamente agli enti ed alle società del gruppo si segnala che non esistono rilevanti difformità nei criteri di valutazione e principi contabili applicati tali da necessitare di operazioni contabili di rettifica.

Componenti positivi e negativi di reddito

I costi e i ricavi sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica secondo le regole di cui al principio contabile OIC 11-12 e del principio contabile allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011.

Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con controparti correlate sono effettuate a normali condizioni di mercato.

Variazioni rispetto all'anno precedente

Il punto 5 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. 4/4 del D. Lgs. 118/2011), prevede che la nota integrativa evidenzi *"le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente"* e *"qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente"*. Nel prospetto che segue si riporta il confronto tra le macro-voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico consolidato, riferite agli ultimi due esercizi.

**Stato patrimoniale**

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Bilancio consolidato Anno 2022 (a)	Bilancio consolidato Anno 2021 (b)	Differenze (a-b)
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-	-
Immobilizzazioni Immateriali	87.430	45.510	41.920
Immobilizzazioni Materiali	18.234.281	18.025.776	208.505
Immobilizzazioni Finanziarie	206.847	272.149	- 65.302
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	18.528.558	18.343.436	185.122
Rimanenze	4.477	4.284	193
Crediti	2.281.539	1.978.298	303.241
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-	-
Disponibilità liquide	2.195.855	2.263.348	- 67.493
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.481.871	4.245.930	235.941
RATEI E RISCONTI (D)	2.192	1.291	902
TOTALE DELL'ATTIVO	23.012.622	22.590.657	421.965

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	Bilancio consolidato Anno 2022 (a)	Bilancio consolidato Anno 2021 (b)	Differenze (a-b)
PATRIMONIO NETTO (A)	12.538.945	12.504.928	34.017
FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	196.018	101.606	94.412
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (C)	61.157	16.873	44.284
DEBITI (D)	6.375.051	6.313.588	61.463
RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (E)	3.841.450	3.653.662	187.789
TOTALE DEL PASSIVO	23.012.622	22.590.657	421.965
CONTI D'ORDINE	1.254.419	899.783	354.636

Conto economico

BILANCIO CONSOLIDATO			
Conto economico	2022 (a)	2021 (b)	Diff. (a-b)
Componenti positivi della gestione	6.093.289	5.489.137	604.153
Componenti negativi della gestione	5.924.091	4.734.309	1.189.783
Risultato della gestione operativa	169.198	754.828	-585.630
Proventi ed oneri finanziari	-213.456	-221.481	8.025
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-1.568	-30	-1.537
Proventi ed oneri straordinari	96.545	86.738	9.807
Imposte sul reddito	46.509	76.729	-30.220
Risultato di esercizio	4.210	543.325	-539.115



5. Le operazioni infragruppo

Secondo quanto previsto dal principio contabile applicato, il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Locale, deve includere soltanto le operazioni che gli enti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che lo stesso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento, si è pertanto proceduto ad eliminare le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi, al fine di riportare nelle poste del bilancio consolidato, i valori effettivamente generati dai rapporti con soggetti estranei al Gruppo.

L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei relativi dati contabili ha visto il ruolo attivo del Comune, in quanto capogruppo, nel rapportarsi con i singoli organismi partecipati, al fine di reperire le informazioni utili per ricostruire le suddette operazioni ed impostare le scritture di rettifica.

La corretta procedura di eliminazione dei dati contabili riconducibili ad operazioni infragruppo presupporrebbe l'equivalenza delle poste registrate dalle controparti; tale presupposto, in genere riscontrabile nell'ambito delle procedure di consolidamento riguardanti organismi operanti esclusivamente secondo regole e principi civilistici, non si riscontra con la stessa frequenza, nell'ambito del consolidamento dei conti tra enti locali ed organismi di diritto privato. In tale contesto, emergono disallineamenti tecnici dovuti alle diverse caratteristiche dei sistemi contabili adottati dalle parti in causa; nell'ambito degli enti locali, il sistema di scritture in partita doppia, alla base della predisposizione dello Stato patrimoniale e del Conto economico che devono essere consolidati con quelli degli altri organismi partecipati, è logicamente condizionato dalle procedure, dalle fasi e dai criteri che sottendono al funzionamento della Contabilità finanziaria, ovvero del sistema contabile che ad oggi rappresenta l'elemento portante delle metodologie di rilevazione degli enti pubblici; tale condizione determina, rispetto agli altri organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento che operano secondo le regole civilistiche, disallineamenti temporali e metodologici nella registrazione di accadimenti economici, ancorché questi ultimi possano rispondere ad operazioni reciproche (operazioni infragruppo).

L'attività di analisi ha comportato il necessario coinvolgimento dei referenti degli organismi consolidati al fine di ricostruire le movimentazioni a fondamento delle operazioni reciproche; si segnala che, per i saldi di minore importo e su cui non è stato possibile avvalersi della piena collaborazione delle controparti per definire le cause del disallineamento, si è fatto ricorso alla facoltà riconosciuta dal principio contabile applicato, che, al punto 4.2, dispone quanto segue: *"L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota*



integrativa. L'irrilevanza degli elementi patrimoniali ed economici è misurata rispettivamente con riferimento all'ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte".

Si riporta in allegato al presente documento l'elenco e la descrizione delle scritture di rettifica apportate al bilancio consolidato 2022, articolate in base ai diversi rapporti intercorrenti tra gli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento. Il segno algebrico davanti ai singoli valori indica la sezione (dare: +; avere: -) in cui sono state rilevate le rettifiche. Per quanto riguarda gli organismi i cui conti sono stati consolidati con criterio proporzionale, si è proceduto ad applicare le scritture di rettifica con il medesimo criterio.

Si precisa che nel caso di operazioni oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è oggetto di elisione, ai sensi di quanto prevede l'allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 (punto 4.2). Ad esempio, l'IVA indetraibile pagata dal Comune ai componenti del Gruppo (per i quali invece l'Iva risulta detraibile), non è stata oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.

6. La redazione del Bilancio consolidato e la differenza di consolidamento

Secondo quanto precisato dall'esempio 4 dell'appendice al Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. 4/4 del D. Lgs. 118/2011), la determinazione dell'ammontare della differenza da annullamento si basa sul confronto tra il valore di iscrizione della partecipazione con il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di consolidamento. Da tale confronto può emergere una differenza positiva da annullamento, ovvero una differenza negativa da annullamento. La differenza da annullamento è allocata in base a quanto stabilito dai paragrafi 54-60 dell'OIC 17, che di seguito si riportano:

"Il trattamento contabile della differenza positiva da annullamento e rilevazione dell'eventuale avviamento

54. Si è in presenza di una differenza positiva da annullamento quando il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione è superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di consolidamento.

55. In tal caso, la differenza è imputata, ove possibile, a ciascuna attività identificabile acquisita, nel limite del valore corrente di tali attività, e, comunque, per valori non superiori al loro valore recuperabile, nonché a ciascuna passività identificabile assunta, ivi incluse le imposte anticipate e differite da iscrivere a fronte dei plus/minus valori allocati. In ogni caso, la procedura di allocazione dei valori si interrompe nel momento in cui il valore netto dei plusvalori iscritti al netto della fiscalità differita coincide con l'importo della differenza positiva da annullamento.



56. Se la differenza positiva da annullamento non è interamente allocata sulle attività e passività separatamente identificabili, come indicato nel precedente paragrafo, il residuo è imputato alla voce "avviamento" delle immobilizzazioni immateriali, a meno che esso debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico.

L'attribuzione del residuo della differenza da annullamento ad avviamento è effettuata a condizione che siano soddisfatti i requisiti per l'iscrizione dell'avviamento previsti dal principio OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali".

Il residuo della differenza da annullamento non allocabile sulle attività e passività e sull'avviamento della controllata è imputato a conto economico nella voce B14 "oneri diversi di gestione".

Il trattamento contabile della differenza negativa da annullamento

57. Si è in presenza di una differenza da annullamento negativa quando il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di acquisizione del controllo.

58. La differenza negativa da annullamento è imputata, ove possibile, a decurtazione delle attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile e alle passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione, al netto delle imposte anticipate da iscriversi a fronte dei minusvalori allocati. L'eventuale eccedenza negativa, se non è riconducibile alla previsione di risultati economici sfavorevoli, ma al compimento di un buon affare, si contabilizza in una specifica riserva del patrimonio netto consolidato denominata "riserva di consolidamento".

59. La differenza da annullamento negativa che residua dopo le allocazioni di cui al precedente paragrafo, se relativa, in tutto o in parte, alla previsione di risultati economici sfavorevoli, si contabilizza in un apposito "Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri" iscritta nella voce del passivo "B) Fondi per rischi ed oneri".

Il fondo è utilizzato negli esercizi successivi in modo da riflettere le ipotesi assunte in sede di sua stima all'atto dell'acquisto.

L'utilizzo del fondo si effettua a prescindere dall'effettiva manifestazione dei risultati economici sfavorevoli attesi. L'utilizzo del fondo è rilevato nella voce di conto economico "A5 Altri ricavi e proventi".

60. La differenza da annullamento negativa in taluni casi può essere in parte riconducibile ad una "Riserva di consolidamento" e in parte ad un "Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri".

Ciò succede quando l'entità complessiva dei risultati sfavorevoli attesi è minore dell'ammontare complessivo della differenza negativa da annullamento. In tal caso, ciò che residua dopo l'iscrizione del "Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri" è accreditato al patrimonio netto consolidato, nella voce "Riserva di consolidamento".



Rispetto ai riferimenti sopra richiamati, occorre evidenziare che i criteri di valutazione delle partecipazioni in società ed enti strumentali degli enti locali, compatibilmente con le finalità per cui sono ammesse le partecipazioni in tali organismi, sono effettuati nel rispetto delle indicazioni contenute nell'ambito del principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al D. Lgs. 118/2011, che prevedono le seguenti modalità:

- metodo del patrimonio netto;
- metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente;
- costo di acquisto.

Secondo quanto previsto dai principi contabili richiamati, in relazione alla predisposizione del Bilancio consolidato del Comune di Carnago, ai fini della determinazione della differenza di consolidamento, l'ente ha posto a confronto i valori con cui ha iscritto nel proprio Stato patrimoniale 2022 le partecipazioni ricomprese nel perimetro di consolidamento, con il relativo valore del patrimonio netto corrente (al netto del risultato di esercizio maturato nel 2022).

- In caso di differenza positiva, in ottemperanza alle disposizioni di cui ai punti 55 e 56 del principio contabile OIC n.17, si è proceduto ad effettuare un'analisi in merito all'eventuale sussistenza di condizioni specifiche che giustificassero la possibile allocazione della differenza ad un plusvalore dell'attivo e/o un minusvalore del passivo del patrimonio della società partecipata o che potessero far presumere prospettive reddituali positive, tali da giustificare l'imputazione ad avviamento. In difetto di tali condizioni, si è proceduto imputando la differenza positiva da annullamento a conto economico. Nel merito si precisa che la voce di conto economico in questa sede individuata è una sopravvenienza passiva, la quale nel bilancio riclassificato previsto dal d.lgs. 118/2011 trova precisa allocazione nell'area straordinaria, in luogo della generica allocazione alla voce B.14 "Oneri diversi di gestione", prevista nel bilancio civilistico. Tale scelta risulta giustificabile, in applicazione del principio di chiarezza e completezza informativa, in quanto si ritiene che la posta abbia natura straordinaria, in linea con il disposto del punto 4.29 dell'allegato 4/3 al D.lgs. 118/2011, e che il principio contabile OIC n.17 richieda l'allocazione nella voce B.14 in ragione dell'assenza dell'area straordinaria nel rinnovato prospetto di conto economico civilistico.

- In caso di differenza negativa di consolidamento, si è proceduto specularmente ad individuare l'eventuale sussistenza di condizioni specifiche che giustificassero l'allocazione ad un plusvalore del passivo e/o minusvalore dell'attivo. In difetto di tale circostanza, si è proceduto con l'allocazione ad aumento delle riserve del patrimonio netto consolidato, in ottemperanza alle disposizioni del punto 58 del principio contabile OIC n.17.

Nel prospetto che segue si evidenziano la modalità di determinazione delle differenze di consolidamento al 31.12.2022 per ogni singolo organismo ricompreso nel perimetro.

Organismo partecipato	% di partecipazione Comune di CARNAGO	Classificaz.	Metodo consolid.to	% di consolidamento	Valore partecipazione al 31/12/2022 nel bilancio della proprietaria	Valore patrimonio netto al 31/12/2022 (al netto del ris. di esercizio)	Differenza di consolidamento
-----------------------	---------------------------------------	--------------	--------------------	---------------------	---	--	------------------------------



ALFA SRL	0,43%	Società partecipata	Proporzionale	0,43%	460.563,58	460.563,58	-0,00
S.I.ECO. S.R.L.	10,09%	Società partecipata	Proporzionale	10,09%	0,00	40.581,88	-40.581,88
Totale					460.563,58	501.145,46	-40.581,88
						Totale differenza negativa	-40.581,88
						Totale differenza positiva	0,00

La rilevazione delle altre partecipazioni secondo il criterio del patrimonio netto

Come indicato dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (all. 4/3 del D. Lgs. 118/2011), le quote di partecipazione in enti strumentali e società controllati o partecipati non rientranti nel perimetro di consolidamento, sono stati rilevati nel bilancio consolidato al 31.12.2022 secondo il criterio del patrimonio netto alla medesima data. In tal senso si pongono a confronto il valore di iscrizione nell'attivo dell'ente capogruppo con il relativo valore del patrimonio netto: in caso di differenza positiva, che indica una sovrastima delle partecipazioni nel bilancio dell'Ente capogruppo, si adegua il valore delle partecipazioni e in contropartita si registra una svalutazione delle attività finanziarie a conto economico; in caso di differenza negativa, che indica invece una sottostima delle partecipazioni nel bilancio dell'Ente capogruppo, in contropartita si rileva la rivalutazione delle medesime mediante iscrizione a riserve indisponibili. Nel caso di organismi privi di valore di liquidazione, le differenze vengono invece entrambe vincolate a riserva non disponibile. Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo degli interventi effettuati.

Organismo	Valore della partecipazione iscritta in SP al 31.12.2022	% partecipazione al 31.12.2022	Valore patrimonio netto organismo al 31.12.2022	Differenza
Acinque SPA	35.302,49	0,0080%	33.842,50	1.459,99
Totale				1.459,99
Totale differenza negativa				-
Totale differenza positiva				1.459,99

7. Crediti e debiti superiori a cinque anni

Crediti superiori a 5 anni

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. attivo	Valori consolidati
Comune di CARNAGO	0	0,00%	0
ALFA Srl	0	0,00%	0
S.I.ECO. SRL	0	0,00%	0

**Debiti superiori a 5 anni**

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. passivo	Valori consolidati
Comune di CARNAGO	2.630.331	30,58%	2.630.331
ALFA SRL	55.200.118	19,79%	235.313
S.I.ECO. S.R.L.	0	0,00%	0

I debiti superiori a 5 anni sono così composti:

Comune di Carnago:

- Debiti per rate mutui € 2.630.331

Alfa Srl

- Debiti verso banche € 54.178.607

- Debiti verso altri finanziatori € 1.021.511

8. Debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie

Di seguito si riporta il dettaglio dei conti d'ordine degli enti ed organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento.

Il valore delle garanzie su beni di tali organismi è eventualmente specificato in nota, tenuto conto delle informazioni che gli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento hanno condiviso e messo a disposizione dell'ente capogruppo.

Ente/ Società	Valore	Nota
Comune di CARNAGO	1.254.419	Impegni su esercizi futuri per realizzazione opere
ALFA SRL	1.417.432	Al 31/12/2022 sono registrate fideiussioni passive per euro 1.417.432, di cui: - euro 500.000 quale fideiussione bancaria rilasciata nell'interesse della Società ai sensi della convenzione di affidamento del S.I.I. a favore dell'AATO di Varese; - euro 360.921 quali fideiussioni bancarie rilasciate a favore di vari enti nell'interesse della Società a garanzia di lavori (di cui a favore della Provincia di Varese per euro 190.000); - euro 556.511 quali fideiussioni assicurative rilasciate a favore di vari enti nell'interesse delle ex Società Ecologiche a garanzia di lavori, di cui euro 10.003 a favore della Provincia di Varese a garanzia di lavori.
S.I.ECO. S.R.L.	0	



9. Ratei, risconti e altri accantonamenti

Ratei e risconti attivi

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. attivo	Valori consolidati
Comune di CARNAGO	0	0,00%	0
ALFA SRL	287.720	0,07%	1.227
S.I.ECO. S.R.L.	9.573	0,13%	966

Alfa Srl:

- Risconti attivi per €. 287.720.

S.I.ECO. Srl

- Ratei attivi per euro 360.

- Risconti attivi per €. 9.213.

Ratei e risconti passivi

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. passivo	Valori consolidati
Comune di CARNAGO	3.439.843	39,99%	3.439.843
ALFA SRL	90.070.887	32,29%	383.963
S.I.ECO. S.R.L.	174.873	2,57%	17.645

Comune di Carnago:

- Ratei passivi per €. 41.411,54

- Risconti passivi per €. 3.398.430,98, di cui

a. Contributi agli investimenti per €. 2.896.626,19

b. Concessioni pluriennali per €. 501.804,79.

Alfa Srl:

- Ratei passivi per euro 8.550;

- Risconti passivi per euro 90.062.337

Il valore al 31 dicembre 2022 dei "Risconti passivi" risulta essere così composto:

De scrizione	Valore al 31.12.2022	Valore al 31.12.2021	Variazione
Contributi da utenti	8.569.028	7.501.526	1.067.502
Contributi pubblici	81.493.309	73.879.312	7.613.997
Totale	90.062.337	81.380.838	8.681.499

S.I.ECO. Srl:



- Ratei passivi per euro 174.873.

Altri accantonamenti

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. comp. negativi	Valori consolidati
Comune di CARNAGO	151.800	2,90%	151.800
ALFA SRL	0	0,00%	0
S.I.ECO. S.R.L.	0	0,00%	0

10. Interessi e altri oneri finanziari

Oneri finanziari

Ente/ Società	Interessi passivi	Altri oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	% su tot. comp.ti negativi	Valori consolidati
Comune di CARNAGO	201.277	0	201.277	3,84%	201.277
ALFA SRL	875.321	19.708	895.029	0,67%	3.815
S.I.ECO. S.R.L.	0	119.787	119.787	1,50%	12.087

Comune di Carnago:

- Interessi passivi su mutui e prestiti per euro 201.277.

Alfa Srl:

- Interessi passivi per euro 875.321;
- Altri oneri finanziari per euro 19.708.

Interessi e altri oneri finanziari	Saldo al 31.12.2022	Saldo al 31.12.2021	Variazione
Mutui verso banche	707.750	167.391	540.358
Mutuo CDP	38.547	40.690	(2.144)
Interessi passivi di mora	19.708	377	19.331
Interessi passivi di conto corrente	252	-	252
Altri	128.772	371.372	(242.600)
Totale interessi e altri oneri finanziari	895.029	579.831	315.198

S.I.ECO. Srl

- Altri oneri finanziari per euro 119.787

11. Gestione straordinaria

Proventi straordinari

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. comp.ti positivi	Valori consolidati
Comune di CARNAGO	530.731	10,03%	530.731



ALFA SRL	135.021	0,10%	576
S.I.ECO. S.R.L.	0	0,00%	0

Oneri straordinari

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. comp.ti negativi	Valori consolidati
Comune di CARNAGO	434.380	8,29%	434.380
ALFA SRL	89.508	0,07%	382
S.I.ECO. S.R.L.	0	0,00%	0

12. Compensi amministratori e sindaci

In relazione a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato, che prevede come la nota integrativa debba indicare "cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento", si evidenzia che non ricorre la fattispecie di componenti degli organi amministrativi o di controllo del Comune che ricoprono il medesimo incarico nelle partecipate incluse nel perimetro di consolidamento.

Ad ogni modo per le informazioni inerenti i compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento si fa rinvio a quanto indicato nelle note integrative dei bilanci delle società del perimetro di consolidamento.

Compensi cariche sociali	Alfa Srl	S.I.ECO. Srl
Amministratori	€ 150.000	€ 40.000
Sindaci	€ 33.280	€ 21.000
Totale	€ 183.280	€ 61.000

13. Strumenti derivati

Ente/ Società	Valori complessivi
Comune di CARNAGO	0
ALFA SRL	0
S.I.ECO. S.R.L.	0



Allegato – Scritture di rettifica rapporti infragruppo

1- Rapporti infragruppo Comune di Carnago - Alfa Srl

Quote cons.

0,42629%

N	Organismo	Bilancio	Voce	Importo	Dare	Avere	Descrizione
1	Comune	SPA	CII2c - Crediti verso società partecipate	15.057,27		64,19	Elisioni crediti/debiti infragruppo
1	ALFA Srl	SPP	D5d - Altri debiti	15.057,27	64,19		Elisioni crediti/debiti infragruppo
2	Comune	CE	B 10 - Prestazioni di servizi	124.652,00		531,38	Elisione costi/ricavi infragruppo
2	ALFA Srl	CE	A4c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	124.652,00	531,38		Elisione costi/ricavi infragruppo
3	Comune	CE	A3a - Proventi da trasferimenti correnti	10.038,18	42,79		Elisione costi/ricavi infragruppo
3	ALFA Srl	CE	B 11 - Utilizzo beni di terzi	10.038,18		42,79	Elisione costi/ricavi infragruppo

2 - Rapporti Infragruppo Comune di Carnago – S.I.ECO. Srl

Quote cons.

10,09%

N	Organismo	Bilancio	Voce	Importo	Dare	Avere	Descrizione
1	S.I.ECO. Srl	SPP	AIV - Risultati economici esercizi precedenti	12.852,50	1.296,82		Allineamento crediti/debiti infragruppo
1	S.I.ECO. Srl	SPA	CII 3 - Crediti verso clienti ed utenti	12.852,50		1.296,82	Allineamento crediti/debiti infragruppo
2	Comune	CE	B 10 - Prestazioni di servizi	344.685,98		34.778,82	Elisione costi/ricavi infragruppo
2	S.I.ECO. Srl	CE	A4c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	344.685,98	34.778,82		Elisione costi/ricavi infragruppo
3	Comune	SPP	D2 - Debiti verso fornitori	40.876,60	4.124,45		Elisioni crediti/debiti infragruppo
3	S.I.ECO. Srl	SPA	CII 3 - Crediti verso clienti ed utenti	40.876,60		4.124,45	Elisioni crediti/debiti infragruppo

Relazione Illustrativa e Nota Integrativa al Bilancio Consolidato - Anno 2022